

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL REFERENDUM CONSULTIVO

— o o o —

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM

INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e contenuti
- Art. 2 - Istituti di consultazione popolare

Capo II - REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Data di effettuazione del referendum
- Art. 5 - Iniziativa referendaria
- Art. 6 - Iniziativa dei cittadini
- Art. 7 - Procedure preliminari alla votazione
- Art. 8 - Indizione del referendum
- Art. 9 - Disciplina della propaganda
- Art. 10 - Chiusura delle operazioni referendarie
- Art. 11 - Organizzazione
- Art. 12 - Modalità di voto
- Art. 13 - Ufficio di sezione
- Art. 14 - Organizzazione ed orario delle operazioni
- Art. 15 - Determinazione dei risultati del referendum
- Art. 16 - Provvedimenti del consiglio comunale
- Art. 17 - Informazione dei cittadini
- Art. 18 - Norma di rinvio

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Entrata in vigore

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del dlgs 18 agosto 2000, n.267, e dallo statuto vigente, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune.
2. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

Art. 2

Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del comune è assicurata dall'istituto del referendum consultivo.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 3

Finalità

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie concernenti:
 - a) questioni che non siano di esclusiva competenza locale;
 - b) revisione dello statuto del comune e delle aziende speciali;
 - c) piani territoriali e urbanistici;
 - d) attività amministrativa vincolata da normativa statale o regionale;
 - e) disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - f) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
3. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 4

Data di effettuazione del referendum

1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di cinque quesiti, in una giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto, compresa tra il 1° marzo e il 30 giugno o tra il 1° settembre e il 30 novembre.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal sindaco almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la commissione dei capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum.
3. Il referendum non può essere svolto quando il consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.

4. Il medesimo o analogo argomento non può essere oggetto di referendum se non siano trascorsi cinque anni dalla precedente consultazione popolare.

Art. 5

Iniziativa del Consiglio comunale

1. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale nei casi previsti dallo statuto.

Art. 6

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno n. 20 elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Rubano, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il comitato dà comunicazione al sindaco dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia in segreteria generale.
3. Il segretario comunale, entro 5 giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione per i referendum composta dal segretario, dal difensore civico comunale e dal responsabile del servizio elettorale; in caso di assenza o impedimento i componenti sono sostituiti rispettivamente dal vice segretario, dal difensore civico regionale, dal responsabile dell'ufficio segreteria. Detta commissione, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticata di un numero di sottoscrittori previsto dal precedente comma 1, esprime il proprio parere sulla ammissibilità della richiesta referendaria entro 30 giorni dal deposito della domanda, corredata dalle firme, in segreteria generale.
4. Il parere della commissione viene senza indugio notificato al rappresentante del comitato dei promotori e comunicato al sindaco.
5. Il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Rubano alla data del 1 gennaio dell'anno in corso in cui è promossa l'iniziativa referendaria.
6. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al comune di Rubano - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati, entro 8 giorni dalla data di notifica di cui al comma 4, dal rappresentante del Comitato dei promotori, alla segreteria comunale che li verifica apponendo il timbro del comune all'inizio di ogni foglio e li restituisce entro 3 giorni dalla presentazione. Il mancato rispetto del termine di presentazione da parte del Comitato determina la decadenza dell'intera procedura.
7. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, consigliere del comune di Rubano nonché, durante l'orario di ufficio, dal segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal sindaco e ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dai consiglieri comunali, dal segretario o dagli impiegati comunali, sono esenti da spese.

8. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, dev'essere depositata presso la segreteria generale entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo a quello di restituzione di cui al precedente comma 6. Qualora tale termine scada di sabato o giorno festivo, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente in cui sono aperti ed operativi gli uffici comunali. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.
9. Il segretario entro 5 giorni dall'intervenuto deposito di cui al comma 8, convoca la commissione per i referendum. Detta commissione verifica la regolarità delle firme di presentazione ed esprime il parere entro 15 giorni dal deposito della richiesta di referendum. Il parere della commissione viene senza indugio notificato al rappresentante del comitato dei promotori e comunicato al sindaco. Il sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.

Art. 7

Procedure preliminari alla votazione

1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte almeno il quaranta per cento del corpo elettorale del comune.
4. Di norma la ripartizione del comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la giunta, su indirizzo del consiglio comunale, può decidere di accorpate le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto anche del numero dei referendum da svolgersi contemporaneamente.
5. I referendum sono procedimenti attribuiti all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La commissione di cui al terzo comma dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 8

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco e deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione, è adottato dal sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 4. Copia del provvedimento viene inviata dal sindaco alla giunta comunale, al presidente del consiglio, ai capigruppo consiliari, al comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla commissione per i referendum, all'ufficio del segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal sindaco al prefetto per quanto di competenza.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'individuazione del luogo della votazione;

- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro presentazione, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
 4. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
 5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.

Art. 9 Disciplina della propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai gruppi consiliari comunali, ai comitati dei promotori che, entro 10 giorni dall'indizione del referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla segreteria generale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al comune.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del sindaco, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.
5. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
6. Lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
7. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
8. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 10 Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la commissione per i referendum segnala tale circostanza al comitato dei promotori, al presidente del consiglio

comunale e al sindaco, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il consiglio delibera sulla proposta di revoca.

2. Entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio comunale il sindaco, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla commissione per i referendum, al comitato dei promotori proponenti e alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei.

Art. 11

Organizzazione

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al segretario comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Il segretario comunale predispose tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 12

Modalità di voto

1. Ciascun elettore può votare esibendo idoneo documento d'identità.
2. Possono essere comunque adottati sistemi elettronici di certificazione e votazione con modalità tecniche approvate preventivamente dal consiglio comunale.

Art. 13

Ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio, per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale. Nella stessa seduta si farà il sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del comune in possesso dei requisiti richiesti.
3. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dai decreti ministeriali vigenti.

Art. 14

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00 della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta comunale.

2. Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del comune, in deroga a quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica e utilizzando strutture idonee in disponibilità del comune.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designato dal capogruppo con apposito atto.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.
5. Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di due quesiti, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. In caso di più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine delle votazioni e lo scrutinio ha luogo alle ore 8 del giorno successivo. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito.
6. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.

Art. 15 **Determinazione dei risultati del referendum**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 8;
 - b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al sindaco e uno all'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al sindaco.
6. Il sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;

- b) ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
 - c) ai capigruppo, mediante invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum;
 - d) al comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum.
7. Il segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.

Art. 16 **Provvedimenti del consiglio comunale**

1. Il sindaco, di concerto con i capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del consiglio stesso la discussione sull'esito del referendum, in apposita adunanza. Il consiglio deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum entro il termine massimo di novanta giorni dalla proclamazione del risultato referendario, fermo restando quanto previsto all'art.10, comma 9, del vigente statuto comunale

Art. 17 **Informazione dei cittadini**

1. Le valutazioni del consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme opportune.
2. Copia della deliberazione del consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del comitato dei promotori ovvero dei consigli circoscrizionali proponenti.

Art. 18 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale, se compatibili.

Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e si applica anche alle iniziative referendarie già attivate e non ancora concluse.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 74 in data 30.10.2001, esecutiva per presa d'atto da parte del Comitato Regionale di Controllo in data 8.11.2001 sub nr. 7919.

Pubblicato all'albo comunale al nr. 725 del Registro Atti Pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione, per quindici giorni consecutivi, è in vigore dal **16 novembre 2001**, ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto comunale.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26.03.2002, esecutiva ai sensi di legge, in vigore dal 20.04.2002.

IL SEGRETARIO GENERALE
Babetto dr. Francesco